

Giudici Ausiliari di Corte di Appello

(Istituiti con DL 69/2013, artt. 62-72, conv. in L. 98/2013)

1) La figura dei Giudici Ausiliari di Corte di Appello è stata introdotta al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili (art. 62), la durata dell'Ufficio è di 5 anni, prorogabile, e prorogata, per altri 5 anni (art. 67), posseggono lo stato giuridico di Magistrati Onorari; percepiscono un'indennità onnicomprensiva lorda di € 200,00 per ogni provvedimento che definisce il processo, con esclusione dei contributi previdenziali e rimborso spese (art. 72); è prevista una produttività annuale minima di 90 provvedimenti e massima di 100 (art. 68 e 72).

2) La Corte Costituzionale, con sentenza "additiva" n. 41 del 25 gennaio 2021, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 106, primo e secondo comma, Cost., gli artt. da 62 a 72 del DL istitutivo, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi stabiliti dall'art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017, ritenendo necessario lasciare al legislatore un sufficiente lasso di tempo che «*assicuri la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale*», con conseguente legittimità dell'esercizio della funzione sino al 31 ottobre 2025 (art. 32 d.lgs. 116/2017), per non privare le Corti d'appello dell'apporto della categoria per la riduzione dell'arretrato nelle cause civili.

3) La disciplina di cui al d.lgs. 116/2017 è stata oggetto di avvio di nuova procedura di infrazione da parte della Commissione Europea INFR(2016)4081 per non conformità alla legislazione del diritto del lavoro UE.

Le criticità rilevate dalla Commissione Europea sussistono tutte anche con riguardo alla categoria dei Giudici Ausiliari di Corte di Appello.

4) La Commissione ministeriale per la magistratura onoraria, con relazione del 21 luglio 2021, ha rimarcato la "preziosissima" attività svolta dai Giudici Ausiliari nelle Corti di Appello nonché che le professionalità rimaste (264 unità all'epoca, oggi circa 240) sono "estremamente preziose" ma non è stato adottato alcun provvedimento con riguardo alla categoria nella successiva legislazione.

Istanze

5) I fatti sopravvenuti alla sentenza della Corte Costituzionale - a) procedura di infrazione UE con riguardo alla legge di riforma organica della magistratura onoraria, b) approvazione del PNRR che impone la ulteriore significativa riduzione dell'arretrato e della durata dei processi - consentono di valutare la possibilità un ultimo rinnovo del mandato dei Giudici Ausiliari di Corte di Appello, per ulteriori 5 anni, con esaurimento della categoria (l'età media è oggi di 61 anni), al fine di non privare le Corti di Appello, sin dalla primavera 2025 in ragione dei tempi tecnici di deposito dei provvedimenti, di professionalità importanti in previsione del raggiungimento e *mantenimento* degli obiettivi del PNRR, in armonia con l'orientamento della Corte Costituzionale, che ammette l'attribuzione a giudici onorari della funzione di giudice collegiale se ricorrono esigenze temporanee o situazioni eccezionali, tenendo conto dell'esigenza di bilanciamento con gli altri valori e principi costituzionali.

6) In ogni caso, i termini di evasione del P.N.R.R., fissati a giugno 2026, priveranno le Corti di Appello di preziose risorse proprio quando sarebbero più necessarie per lo sprint finale, ben potendosi, in ragione delle superiori esigenze della collettività, intanto, prevedere un'estensione del mandato sino al termine previsto dagli impegni di PNRR, con necessità, però, in ogni caso, di una revisione della misura dell'indennità, fissata nel lontano 2013 in € 200,00, neanche aggiornata agli indici ISTAT, e, quantomeno, la previsione della contribuzione previdenziale. La tutela dei lavoratori ben può essere garantita, in ragione della peculiarità delle funzioni svolte e del carattere a esaurimento a breve della categoria, anche con contratti di lavoro autonomo.

7) Infine, per non perdere le professionalità acquisite nel corso di ormai quasi dieci anni di servizio, la già operante stabilizzazione dei Magistrati Onorari potrebbe essere estesa ai Giudici Ausiliari di Corte di Appello, con cambio di funzione da collegiale a monocratica di primo grado alla fine dell'eventuale proroga. Il ridotto numero delle unità in servizio (circa 240), non incide sulla complessiva entità dei Magistrati Onorari già interessati dal provvedimento, fissata originariamente in 5000 unità, numero che si è già ridotto, senza necessità, dunque, di variazione di impegno di spesa, con vantaggio per l'Amministrazione, in considerazione delle ben note scoperture di organico e dell'esigenza, tuttora perdurante, di assicurare tempi ragionevoli per lo svolgimento dei processi. Non irrilevante a questi fini è la scarsissima incidenza economica di una eventuale proroga / stabilizzazione rispetto ai più ingenti costi occorrenti per nuove assunzioni di magistrati togati.